Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 86 del 12 aprile 2013 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 aprile 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 29

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2013.

Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2013.

Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'art. 2 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo quale criterio di delega la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli artt. 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis* e 2425 del codice civile che stabiliscono la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico ed il relativo contenuto;

Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che impone alle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, conformemente alla riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'art. 17;

Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede, al comma 2, l'adozione entro il 31 dicembre 2012 di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, ai fini della raccordabilità dello stesso documento con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 16 che stabilisce che le sopra menzionate amministrazioni siano tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria;

Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede i termini entro i quali le amministrazioni pubbliche deliberano il bilancio di previsione o il budget economico nonché il rendiconto o il bilancio di esercizio;

Visti gli articoli 19 e 22 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prescrivono la presentazione, per le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, di un documento denominato «Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio», avente il precipuo fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» che disciplina, tra l'altro, i compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Pianificazione, programmazione e budget

1. Ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:

a) il budget economico pluriennale;

b) il budget economico annuale;

2. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Esso è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale.

Art. 2.

Il budget economico annuale

1. Il budget economico annuale è deliberato dall'organo di vertice entro i termini di cui all'art. 24, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, salvo diverso termine previsto da norme di legge.

2. Per le società comprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, il budget economico annuale è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il budget economico annuale, deliberato in termini di competenza economica con le modalità previste dai regolamenti interni dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, è redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1.

4. Costituiscono allegati al budget economico annuale:

a) il budget economico pluriennale;

b) la relazione illustrativa o analogo documento;

c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3;

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.

5. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, da adottare ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 91/2011, il budget economico annuale, completo degli allegati, è trasmesso all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

Relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale al budget economico

1. Lo schema di budget economico annuale, corredato della relazione illustrativa o analogo documento, è sottoposto, almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione, al collegio dei revisori dei conti o sindacale che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione.

2. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo per le società e gli enti ed organismi destinatarie delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Revisione del budget economico annuale

1. Ai fini del rispetto dei principi della flessibilità e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale. Il procedimento di revisione è effettuato con le modalità indicate all'art. 2, comma 3 per l'adozione del budget economico annuale.

2. Dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, l'organo di vertice procede alla verifica dell'equilibrio economico-patrimoniale ed al suo eventuale ripristino nel budget economico dell'anno in corso.

Art. 5.

Processo di rendicontazione

1. I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. Oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica, al bilancio d'esercizio è allegato il rendiconto finanziario di cui all'art. 6.

3. In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio vengono, altresì, allegati al bilancio stesso, i seguenti documenti:

a) il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9, commi 1 e 2;

b) il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;

c) i prospetti SIOPE di cui all'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Il bilancio d'esercizio nonché i documenti di cui al comma 3, sono deliberati dall'organo di vertice in conformità all'art. 24 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

5. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonché i documenti di cui al comma 3, sono trasmessi all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo per le società e gli enti ed organismi destinatarie delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 6.

Il rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario in termini di liquidità è predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

Art. 7.

La relazione sulla gestione

1. A corredo delle altre informazioni previste dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 8.

Relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale al bilancio d'esercizio

1. Il collegio dei revisori o sindacale nella relazione al bilancio d'esercizio attesta, altresì, l'adempimento di quanto previsto dall' art. 5, nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 4 e dell'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 9 del presente decreto.

2. Il collegio dei revisori dei conti o sindacale, in particolare, attesta la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

Art. 9.

Tassonomia

1. Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario di cui all'art. 6. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il conto consuntivo in termini di cassa è redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3, tenuto conto delle indicazioni operative previste nella nota metodologica alla tassonomia che ne costituisce parte integrante, unitamente ad una nota illustrativa.

2. A decorrere dall'avvio della rilevazione SIOPE, cessa l'obbligo di redigere il conto consuntivo con le modalità di cui al comma 1 e le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica allegano al bilancio di esercizio un conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, redatto secondo il formato di cui all'allegato 2. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il prospetto è elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'art. 6, nonché con i prospetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)*.

3. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, a decorrere dall'anno successivo all'avvio della rilevazione SIOPE di cui al comma 2, le medesime amministrazioni pubbliche allegano al budget economico annuale un prospetto concernente le previsioni di spesa per l'anno successivo, definito secondo il formato di cui all'allegato 2.

Art. 10.

Aggiornamenti

1. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede, ove necessario, all'aggiornamento degli allegati al presente decreto.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° settembre 2013 e si applicano a decorrere dalla predisposizione del budget economico per l'anno 2014.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: GRILLI

ALLEGATO 1 (previsto dall'art. 2, comma 3)

BUDGET ECONOMICO ANNUALE

	Anno n		Anno n-1	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale				
a) contributo ordinario dello Stato				
b) corrispettivi da contratto di servizio				
b.1) con lo Stato				
b.2) con le Regioni				
b.3) con altri enti pubblici				
b.4) con l'Unione Europea				
c) contributi in conto esercizio				
c.1) contributi dallo Stato				
c.2) contributi da Regioni				
c.3) contributi da altri enti pubblici				
c.4) contributi dall'Unione Europea				
d) contributi da privati				
e) proventi fiscali e parafiscali				
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi				
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) incremento di immobili per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi				
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b) altri ricavi e proventi				
Totale valore della produzione (A)				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) per servizi				
a) erogazione di servizi istituzionali				
b) acquisizione di servizi				
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro				
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo				
8) per godimento di beni di terzi				
9) per il personale				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) accantonamento per rischi				
13) altri accantonamenti				
14) oneri diversi di gestione				
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) altri oneri diversi di gestione				
Totale costi (B)				
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) interessi ed altri oneri finanziari				
a) interessi passivi				
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
Totale delle rettifiche di valore (18-19)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti				
Totale delle partite straordinarie (20-21)				
Risultato prima delle imposte				
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				

ALLEGATO 2 (previsto dall'art. 9)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ENTRATA

Livello	Descrizione codice economico	TOTALE ENTRATE
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	Trasferimenti correnti	
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extratributarie	
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	

II	Altre entrate da redditi da capitale	
III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	
III	Altre entrate da redditi da capitale	
II	Rimborsi e altre entrate correnti	
III	Indennizzi di assicurazione	
III	Rimborsi in entrata	
III	Altre entrate correnti n.a.c.	
I	Entrate in conto capitale	
II	Tributi in conto capitale	
III	Altre imposte in conto capitale	
II	Contributi agli investimenti	
III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
III	Contributi agli investimenti da Famiglie	
III	Contributi agli investimenti da Imprese	
III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Trasferimenti in conto capitale	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di amministrazioni pubbliche	

III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Famiglie	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Imprese	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	
III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	
III	Alienazione di beni materiali	
III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	
III	Alienazione di beni immateriali	
II	Altre entrate in conto capitale	
III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	
III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	
I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
II	Alienazione di attività finanziarie	
III	Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale	
III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	
III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	
II	Riscossione crediti di breve termine	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	

II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	
III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	
II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	
III	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	
III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	
III	Prelievi da depositi bancari	
I	Accensione Prestiti	
II	Emissione di titoli obbligazionari	
III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	
III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	

II	Accensione prestiti a breve termine	
III	Finanziamenti a breve termine	
III	Anticipazioni	
II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	
III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	
II	Altre forme di indebitamento	
III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	
III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	
III	Accensione Prestiti - Derivati	
I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
I	Entrate per conto terzi e partite di giro	
II	Entrate per partite di giro	
III	Altre ritenute	
III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
III	Altre entrate per partite di giro	
II	Entrate per conto terzi	
III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
III	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
III	Depositi di/presso terzi	
III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
III	Altre entrate per conto terzi	

	TOTALE GENERALE ENTRATE	

USCITE

		Classificazione per missioni-programmi-COFOG				
Livello	**Descrizione codice economico**	*Articolazione secondo la struttura per missioni, programmi e gruppi COFOG secondo i criteri individuati nel DPCM adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91*				**TOTALE SPESE**
I	Spese correnti					
II	Redditi da lavoro dipendente					
III	Retribuzioni lorde					
III	Contributi sociali a carico dell'ente					
II	Imposte e tasse a carico dell'ente					
III	Imposte, tasse a carico dell'ente					
II	Acquisto di beni e servizi					
III	Acquisto di beni non sanitari					
III	Acquisto di beni sanitari					
III	Acquisto di servizi non sanitari					
III	Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali					
II	Trasferimenti correnti					
III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche					
III	Trasferimenti correnti a Famiglie					
III	Trasferimenti correnti a Imprese					
III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Interessi passivi					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine					
III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine					

III	Interessi su finanziamenti a breve termine					
III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Altri interessi passivi					
II	Altre spese per redditi da capitale					
III	Utili e avanzi distribuiti in uscita					
III	Diritti reali di godimento e servitù onerose					
III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.					
II	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)					
III	Rimborsi di imposte in uscita					
III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea					
III	Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso					
II	Altre spese correnti					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti					
III	Versamenti IVA a debito					
III	Premi di assicurazione					
III	Spese dovute a sanzioni					
III	Altre spese correnti n.a.c.					
I	Spese in conto capitale					
II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
III	Tributi su lasciti e donazioni					
III	Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente					
II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
III	Beni materiali					
III	Terreni e beni materiali non prodotti					
III	Beni immateriali					

III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario					
II	Contributi agli investimenti					
III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche					
III	Contributi agli investimenti a Famiglie					
III	Contributi agli investimenti a Imprese					
III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Trasferimenti in conto capitale					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese					

III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private					
III	Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese					
III	Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private					
III	Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Altre spese in conto capitale					
III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale					
III	Altre spese in conto capitale n.a.c.					
I	Spese per incremento attività finanziarie					
II	Acquisizioni di attività finanziarie					
III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale					
III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
II	Concessione crediti di breve termine					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese					

III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
II	Concessione crediti di medio-lungo termine					
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie					
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese					
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese					

III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private					
III	Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo					
II	Altre spese per incremento di attività finanziarie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese					
III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private					
III	Incremento di altre attività finanziarie vers UE e Resto del Mondo					
III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)					
III	Versamenti a depositi bancari					

I	Rimborso Prestiti					
II	Rimborso di titoli obbligazionari					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine					
III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine					
II	Rimborso prestiti a breve termine					
III	Rimborso Finanziamenti a breve termine					
III	Chiusura Anticipazioni					
II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali					
III	Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione					
II	Rimborso di altre forme di indebitamento					
III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario					
III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione					
III	Rimborso prestiti - Derivati					
I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
I	Uscite per conto terzi e partite di giro					
II	Uscite per partite di giro					
III	Versamenti di altre ritenute					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente					
III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo					
III	Altre uscite per partite di giro					

II	Uscite per conto terzi					
III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi					
III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche					
III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori					
III	Depositi di/presso terzi					
III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi					
III	Altre uscite per conto terzi					

	TOTALE GENERALE USCITE					

ALLEGATO 3 (previsto dall'art.9, comma 1)

REGOLE TASSONOMICHE

Stato Patrimoniale - Attivo	
Voce di bilancio	**Regola tassonomica**

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA
Indicare la variazione a correzione della voce "Altre entrate in conto capitale n.a.c.". Nel caso di apporti ricevuti a copertura di perdite occorre indicare la variazione a correzione della voce "Altri trasferimenti in conto capitale" individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza.

B) IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immobilizzazioni immateriali	Indicare le variazioni a seguito di acquisti nella voce "Investimenti fissi lordi - Beni immateriali" e indicare le variazioni a seguito di dismissioni nella voce "Alienazione di beni immateriali" . In caso di costi capitalizzati non aventi natura di spesa in conto capitale, indicare nella corrispondente voce di natura corrente.
II. Immobilizzazioni materiali	Indicare le variazioni a seguito di acquisti nella voce "Investimenti fissi lordi - Beni materiali" o "Investimenti fissi lordi - Terreni e beni materiali non prodotti" e quelle a seguito di dismissioni nella voce "Alienazioni di beni materiali" o "Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti" . Gli acquisti di beni in leasing devono essere indicati nelle apposite voci. I contributi in conto capitale, laddove siano contabilizzati in questa voce a riduzione del valore dei cespiti, devono essere indicati nella voce di entrata "Contributi agli investimenti" individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza.

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.	
1) Partecipazioni	Indicare le variazioni a seguito di acquisti nella voce "Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale", e quelle a seguito di alienazioni nella voce "Alienazione di azioni e partecipazioni". Nel caso di apporti a copertura di perdite occorre utilizzare la voce di spesa "Altri trasferimenti in conto capitale" individuando il codice di III livello in base al settore di destinazione.
2) Crediti	Indicare le variazioni per concessioni nella voce "Concessione di crediti", e quelle per rimborsi della voce "Riscossione di crediti", distinguendo tra breve e medio-lungo termine. Per crediti a breve si intendono quelli con scadenza originaria inferiore all'anno. L'insorgere dei crediti per contributi ricevuti deve invece correggere, riducendolo, il valore delle entrate registrate nei "Trasferimenti correnti", "Contributi agli investimenti" o "Altri trasferimenti in conto capitale", individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza, mentre la diminuzione degli stessi a seguito del loro incasso deve incrementare le entrate delle medesime voci.
3) Altri titoli	Indicare le variazioni dei titoli detenuti in portafoglio a seguito di acquisizioni nelle voci "Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine" o "Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine, a seconda della durata dei titoli, e quelle a seguito di alienazioni nella voce "Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine" o "Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine ". Per crediti a breve si intendono quelli con scadenza originaria inferiore all'anno.
4) Azioni proprie	Indicare le variazioni a seguito di acquisti nella voce "Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale", e quelle a seguito di alienazioni nella voce "Alienazione di azioni e partecipazioni".

C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I. Rimanenze	Da non considerare, in quanto le rimanenze di prodotti finiti concernono la produzione o la detenzione di beni destinati a non essere detenuti durevolmente, mentre le rimanenze di materie prime riguardano il mancato utilizzo nel processo produttivo. Quando i beni della prima tipologia saranno successivamente ceduti, occorre indicare il ricavo nella voce "Ricavi delle vendite". I beni della seconda tipologia sono, invece, registrati tra i "Costi della produzione" nel momento in cui vengono acquistati, indipendentemente dal momento in cui avviene l'effettivo utilizzo nel processo produttivo. Ne consegue che i flussi di cassa si registrano correttamente considerando le voci dei costi e dei ricavi riportate nel conto economico, senza dover effettuare rettifiche relative alle rimanenze.
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
1) verso clienti	Indicare la variazione dei crediti verso clienti a correzione della voce "Vendita di beni", "Vendita di servizi" o "Proventi derivanti dalla gestione dei beni", al netto delle variazioni del fondo svalutazione crediti.
2), 3), 4) verso imprese collegate, controllate, controllanti	Indicare le variazioni per concessioni nella voce "Concessione di crediti", e quelle per rimborsi nella voce "Riscossione di crediti", individuando il codice di III livello in base al settore di destinazione o di provenienza e distinguendo tra breve e medio-lungo termine. Per crediti a breve si intendono quelli con scadenza originaria inferiore all'anno. I crediti per contributi da ricevere devono essere indicati a correzione rispettivamente delle entrate per "Trasferimenti correnti" o "Contributi agli investimenti", individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza.

	I crediti per operazioni commerciali devono essere indicati a correzione rispettivamente delle entrate registrate nelle voci "Vendita di beni", "Vendita di servizi" o "Proventi derivanti dalla gestione dei beni". La riduzione dello stock di crediti a seguito di cancellazione da parte dell'ente deve essere indicata nella voce "Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti" individuando il codice di III livello in base al settore della controparte.
4-bis) Crediti tributari	Per le imposte diverse dall'IVA, indicare l'insorgere di crediti a correzione della voce "Imposte e tasse a carico dell'ente" e la riduzione di crediti derivante dall'incasso di rimborsi nella voce "Rimborsi in entrata", anche nel caso di crediti utilizzati in compensazione con debiti tributari. Per l'IVA, dovendo registrare gli acquisti e le vendite di beni e servizi al lordo di tale imposta, indicare solo l'incasso del credito IVA alla voce "Rimborsi in entrata".
4-ter) Imposte anticipate	Indicare la variazione a correzione della voce "Imposte e tasse a carico dell'ente"
5) verso altri	Indicare la variazione a correzione delle voci corrispondenti delle entrate correnti, secondo la natura del credito, al netto delle variazioni del fondo svalutazione crediti. La riduzione dello stock di crediti a seguito di cancellazione da parte dell'ente deve essere indicata nella voce "Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti" individuando il codice di III livello in base al settore della controparte.
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Indicare la variazione secondo la natura dell'attività finanziaria con le modalità descritte nella sezione relativa alle immobilizzazioni finanziarie.
IV. Disponibilità liquide	Da non considerare, in quanto concernono le giacenze bancarie, postali e di cassa dell'amministrazione pubblica.
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI	
Indicare la rettifica della correlata voce del piano dei conti.	

NB. Laddove presenti, le movimentazioni relative ad operazioni per conto terzi devono essere riportate nella apposita sezione del piano dei conti (voce di I livello "Entrate/Uscite per conto terzi e partite di giro").

Stato Patrimoniale - Passivo	
Voce di bilancio	**Regola tassonomica**

A) PATRIMONIO NETTO	
I. Capitale sociale	Indicare gli aumenti di capitale sociale nella voce "Altre entrate in conto capitale n.a.c.", solamente quando siano a titolo oneroso, sia direttamente a capitale sociale sia a riserve istituite a tale scopo. Nel caso di apporti ricevuti a "copertura perdite", occorre indicare nella voce di entrata "Altri trasferimenti in conto capitale" individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza.
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni; III. Riserve di rivalutazione; IV. Riserva legale; V. Riserve statutarie; VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio; VII. Altre riserve, distintamente indicate.	Da non considerare quando alle variazioni di dette riserve non corrispondono movimenti di cassa (reali apporti di denaro); altrimenti da considerare nella voce corrispondente in entrata, a seconda della natura dell'apporto a riserva.
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo; IX. Utile (perdita) dell'esercizio.	Da non considerare, in quanto non rappresentano movimenti finanziari.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Indicare gli utilizzi nella voce "Contributi sociali a carico dell'ente" sia se versati direttamente al dipendente sia se versati all'ente di previdenza.
2) Per imposte, anche differite	Indicare gli utilizzi a correzione della voce "Imposte e tasse a carico dell'ente".
3) Altri	Indicare gli utilizzi nella correlata voce del piano dei conti a seconda della natura del costo.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Indicare gli utilizzi nella voce "Trasferimenti correnti a famiglie".

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	
1) Obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili	Indicare le emissioni di obbligazioni nella voce "Emissione di titoli obbligazionari a breve termine" o "Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine" e i rimborsi nella voce "Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine" o "Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine". Per debiti a breve si intendono quelli con scadenza originaria inferiore all'anno.
3) Debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 14) altri debiti.	Per i debiti di finanziamento indicare le accensioni nella voce "Accensione prestiti" e i relativi rimborsi nella voce "Rimborso prestiti", individuando il codice di III livello in base alla natura della passività. Indicare altresì le accensioni e i rimborsi per debiti di altra natura (per contributi da erogare, per operazioni commerciali, verso il personale, altri debiti) a correzione della corrispondente voce di uscita (trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, acquisti di beni e servizi, investimenti fissi lordi, retribuzioni, ecc.) secondo la natura del debito. Per debiti a breve si intendono quelli con scadenza originaria inferiore all'anno. L'aumento dello stock di debiti conseguente all'assunzione dell'onere di rimborso di passività già in essere a carico di terzi deve essere classificato nelle voci di spesa "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti" individuando il codice di III livello in base al settore di contropartita. La diminuzione dello stock di debiti conseguente alla assunzione o alla cancellazione da parte di terzi di passività già in essere a carico dell'ente deve essere classificato nelle voci di entrata "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti" o "Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti" individuando il codice di III livello in base al settore di contropartita.

7) Debiti verso fornitori	Indicare la variazione dei debiti verso fornitori a correzione della voce "Acquisto di beni e servizi" o "Investimenti fissi lordi", individuando il codice di III livello in base alla natura del bene o servizio acquistato.
12) Debiti tributari	Per le imposte diverse dall'IVA, indicare la variazione a correzione della voce "Imposte e tasse a carico dell'ente", anche nel caso di imposte versate tramite compensazione con crediti tributari. Per l'IVA, dovendo registrare gli acquisti e le vendite di beni e servizi al lordo di tale imposta, indicare solo il pagamento del debito IVA alla voce "Versamenti IVA a debito". Nel caso in cui il debito riguardi imposte e tributi per conto terzi, devono essere movimentate le corrispondenti voci del piano dei conti relative a operazioni per conto terzi e partite di giro*.
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Indicare la variazione dei debiti verso enti previdenziali per contributi a carico del datore di lavoro a correzione della voce "Contributi sociali a carico dell'ente" quelli per contributi a carico del lavoratore a correzione della voce "Retribuzioni lorde". Nel caso in cui il debito riguardi contributi per conto terzi, devono essere movimentate le corrispondenti voci del piano dei conti relative a operazioni per conto terzi e partite di giro*.

E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI
Indicare le variazioni a correzione delle corrispettive voci del piano dei conti.

* Laddove presenti, le movimentazioni relative ad operazioni per conto terzi devono essere riportate nella apposita sezione del piano dei conti (voce di I livello "Entrate/Uscite per conto terzi e partite di giro"), non solamente nei casi in cui si fa espressa menzione nelle regole tassonomiche.

Conto Economico	
Voce di bilancio	**Regola tassonomica**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e dalle prestazioni	Indicare nella voce "Vendita di beni", "Vendita di servizi" o "Proventi derivanti dalla gestione dei beni". Occorre tener conto che nel conto di natura finanziaria la vendita di beni e servizi deve essere registrata al lordo dell'IVA: ciò vale per tutte le voci che si riconducono alla medesima regola tassonomica. I contributi in conto esercizio e i contributi ordinari devono essere registrati nella voce di entrata "Trasferimenti correnti" individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza I versamenti di terzi aventi natura fiscale o parafiscale sono classificati nella voce "Tributi indiretti", quelli a titolo di contributi sociali obbligatori nella voce "Contributi sociali", individuando il codice di III livello in base alla natura della controparte, quelli a titolo di sanzioni per irregolarità e illeciti, se non incassati per conto terzi nella voce "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", individuando il codice di III livello in base al settore della controparte.
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	Da non considerare, in quanto già trattate nella voce "Rimanenze".
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Da non considerare, in analogia alla voce "Rimanenze".
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Da non considerare, in quanto compresi nelle rispettive voci "Immobilizzazioni in corso ed acconti", nell'ambito delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

5) Altri ricavi e proventi	Indicare i contributi in conto capitale nella voce di entrata "Contributi agli investimenti", individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza. I proventi da contratto di servizio devono essere indicati nell'apposita voce "Vendita di servizi". Per ricavi e proventi diversi dai precedenti, indicare nelle corrispondenti voci del piano dei conti, secondo la natura del ricavo.
di cui:	
Plusvalenze (altri ricavi e proventi)	Indicare nella voce "Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali" o della voce "Alienazioni di attività finanziarie", individuando il codice di III livello in base alla natura dell'attività oggetto di alienazione.
Sopravvenienze e Insussistenze (altri ricavi e proventi)	Indicare a seconda della natura della sopravvenienza come per la voce "plusvalenze", quando ad esse corrispondano movimenti di cassa.
Ricavi per prestazioni e servizi vari (altri ricavi e proventi)	Indicare come Vendita di beni", "Vendita di servizi" o "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" quando ad esse corrispondano movimenti di cassa. Nel caso di contributi in conto impianti o di quote di competenza di contributi in conto capitale, indicare i medesimi nella voce nella voce di entrata "Contributi agli investimenti", individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza. Gli indennizzi assicurativi sono classificati nella voce "Indennizzi di assicurazione". Indicare i proventi a titolo di sanzioni per irregolarità e illeciti, se non incassati per conto terzi, nella voce "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", individuando il codice di III livello in base al settore della controparte.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Indicare nella voce "Acquisto di beni non sanitari", o nella voce "Acquisto di beni sanitari", a seconda della tipologia di bene. Occorre tener conto che nel conto di natura finanziaria l'acquisto di beni e servizi deve essere registrato al lordo dell'IVA: ciò vale per tutte le voci che si riconducono alla medesima regola tassonomica.
7) per servizi	Indicare nella voce "Acquisto di servizi non sanitari", nella voce "Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali" o nella voce "Premi di assicurazione", a seconda della tipologia di servizio. Le eventuali erogazioni di servizi o prestazioni classificate in questa voce sono da indicare tra i "Trasferimenti correnti" individuando il codice di III livello in base al settore del beneficiario.
8) per godimento di beni di terzi	Indicare nella voce "Acquisto di servizi non sanitari" o nella voce "Diritti reali di godimento e servitù onerose" a seconda della natura.
9) per il personale: salari e stipendi	Indicare nella voce "Retribuzioni lorde".
per il personale: oneri sociali	Indicare nella voce "Contributi sociali a carico dell'ente".
per il personale: TFR	Da non considerare. Si considera l'utilizzo del fondo corrispondente nel passivo patrimoniale.
per il personale: Trattamento di quiescenza e simili	Da non considerare. Si considera l'utilizzo del fondo corrispondente nel passivo patrimoniale.
Personale: Altri costi	Indicare nella voce "Retribuzioni lorde".
10) Ammortamenti e svalutazioni	Da non considerare. Si tratta di costi non aventi natura monetaria.
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	Da non considerare: vedi alla voce "Rimanenze" dell'Attivo Patrimoniale.
12) Accantonamento per rischi	Da non considerare, in quanto la voce accoglie accantonamenti non aventi natura monetaria. Da indicare gli "utilizzi" del fondi rischi ed oneri (nella voce "Fondi rischi ed oneri" del Passivo dello Stato Patrimoniale).

13) Altri accantonamenti	Da non considerare, in quanto la voce accoglie accantonamenti non aventi natura monetaria. Da indicare gli "utilizzi" del fondi rischi ed oneri (nella voce "Fondi rischi ed oneri" del Passivo dello Stato Patrimoniale).
14) Oneri diversi di gestione	Indicare secondo la natura dell'onere. Gli acquisti di beni e servizi devono essere classificati nella voce "Acquisto di beni non sanitari", nella voce "Acquisto di beni sanitari", nella voce "Acquisto di servizi non sanitari" o nella voce "Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali" a seconda della natura del prodotto; il versamento di tributi rientra nella voce "Imposte e tasse a carico dell'ente".

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.	Indicare i proventi da partecipazioni (dividendi o altre distribuzioni di utili) nella voce "Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi" o nella voce "Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi"; indicare le plusvalenze derivanti da cessione delle partecipazioni (escluse quelle di natura straordinaria) nella voce "Alienazione di azioni e partecipazioni".
16) Altri proventi finanziari	Indicare nella voce "Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine", nella voce "Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio lungo termine" o nella voce "Altri interessi attivi", a seconda della natura dell'attività. Per strumenti a breve si intendono quelli con scadenza originaria inferiore all'anno.
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	Indicare nella voce "Interessi passivi", individuando il codice di III livello in base alla natura della passività. Tuttavia, qualora l'amministrazione pubblica riceva un contributo in conto interessi tale voce corregge in senso negativo la spesa per interessi e altri oneri finanziari. In tal caso si deve registrare un'entrata per "Trasferimenti correnti" per il valore del contributo e la spesa per interessi passivi, va registrata nella voce apposita al lordo del contributo. Gli oneri per la copertura di perdite di imprese controllate e collegate devono essere registrate nella voce "Altri trasferimenti in conto capitale a imprese".

17-bis) Utili e perdite su cambi	Indicare i soli utili e perdite su cambi realizzati, a correzione delle voci del piano dei conti corrispondenti alle operazioni su cui questi sono stati realizzati. Non considerare gli utili e le perdite non realizzati.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni; 19) Svalutazioni.	Da non considerare in quanto non corrispondenti a movimenti di natura monetaria.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5).	Indicare nella voce "Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali" o nella voce "Alienazioni di attività finanziarie", individuando il codice di III livello in base alla natura dell'attività oggetto di alienazione. Non considerare le plusvalenze da rivalutazioni, in quanto non danno luogo a movimentazioni di natura monetaria.
Altri proventi straordinari	Indicare i contributi ricevuti diversi da quelli in conto esercizio - già registrati nel valore della produzione - nella voce di entrata "Contributi agli investimenti" o "Altri trasferimenti in conto capitale" a seconda della natura, individuando il codice di III livello in base al settore di provenienza. Gli indennizzi assicurativi sono classificati nella voce "Indennizzi di assicurazione". Da registrare, a seconda della loro natura, le altre operazioni che generano proventi di cassa. Da non considerare i proventi non aventi una manifestazione di cassa (rettifiche di valori, rivalutazioni, ecc.).
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono ascrivibili al n. 14) e delle imposte relative a esercizi precedenti.	Indicare le minusvalenze da alienazioni nella voce "Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali" o nella voce "Alienazioni di attività finanziarie", a correzione del valore della corrispondente voce, individuando il codice di III livello in base alla natura dell'attivo. Non considerare le minusvalenze da svalutazioni, in quanto trattasi di attività che non danno luogo a movimentazioni di natura monetaria.
Imposte relative ad anni precedenti	Indicare nella voce "Imposte e tasse a carico dell'ente", anche nel caso di imposte versate tramite compensazione con crediti tributari.

Altri oneri straordinari	Indicare secondo la natura dell'onere. Da non considerare gli oneri non aventi una manifestazione di cassa (rettifiche di valori, svalutazioni, perdite e danneggiamenti di beni, ecc.).
22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	Indicare nella voce "Imposte e tasse a carico dell'ente", anche nel caso di imposte versate tramite compensazione con crediti tributari.

UTILE (PERDITA DELL'ESERCIZIO)	
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	Indicare solamente i dividendi distribuiti nella voce "Utili e avanzi distribuiti in uscita".

NB. Laddove presenti, le movimentazioni relative ad operazioni per conto terzi devono essere riportate nella apposita sezione del piano dei conti (voce di I livello "Entrate/Uscite per conto terzi e partite di giro").

NOTA METODOLOGICA ALLA TASSONOMIA

L'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che siano fissate le regole di riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con i dati relativi a quelle che adottano la contabilità finanziaria.

L'articolo 9 del presente decreto è volto a disciplinare tale previsione, introducendo le regole tassonomiche che consentano la redazione di un conto in termini di cassa per le amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, la tassonomia di cui al presente allegato deve essere applicata, in regime transitorio, dalle amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica che non abbiano ancora adottato il sistema SIOPE. A regime, infatti, sarà tale sistema a consentire il raccordo con la contabilità finanziaria, come indicato dal comma 2 del medesimo articolo.

A tal fine, giova precisare che l'imprescindibile termine di riferimento per tale riclassificazione è costituito dal rendiconto finanziario di cui all'articolo 6 del presente decreto. L'articolo 9 prevede infatti espressamente, ai commi 1 e 2, la coerenza, nelle risultanze, del conto in termini di cassa con il predetto rendiconto finanziario.

Le regole seguenti costituiscono indicazioni operative per la predisposizione del formato di conto consuntivo in termini di cassa secondo le informazioni disponibili nel sistema contabile della specifica amministrazione.

La tassonomia si applica ai dati del bilancio di esercizio delle amministrazioni ed attua la riclassificazione dei dati di consuntivo su un bilancio finanziario, redatto imputando le operazioni secondo la manifestazione numeraria (cassa). La struttura di tale bilancio (o conto) finanziario è coerente con il terzo livello di articolazione del piano dei conti integrato comune a tutte le amministrazioni pubbliche previsto dalla lettera a) del citato articolo 2 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e disciplinato dal titolo II del D.Lgs 91/2011 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Le regole tassonomiche specificano, per ciascuna delle voci dello schema di bilancio, l'indicazione della voce del piano dei conti finanziario che viene alimentata e le modalità con cui avviene tale alimentazione. Il passaggio dalla valutazione per competenza economica a quella per cassa avviene generalmente tramite la correzione delle poste registrate nel conto economico con le corrispondenti voci di attività e passività patrimoniali al fine di riportare il momento di registrazione dalla fase dell'insorgere del costo o del ricavo a quella della regolazione monetaria delle corrispondenti operazioni. A titolo esemplificativo, i costi per acquisti di beni e servizi sono riportati ad un valore di cassa tramite opportuni interventi correttivi volti a tenere conto delle variazioni dello stock dei debiti verso fornitori e dei ratei e dei risconti relativi a tali operazioni, ossia delle variazioni di poste del conto patrimoniale che originano dal disallineamento tra la registrazione per competenza economica e quella per cassa. Le singole regole tassonomiche specificano, per ogni voce dello schema di bilancio, se questa debba essere considerata per il suo valore puntuale o per la variazione tra due esercizi successivi.

E' da rilevare che non sempre le regole tassonomiche si applicano ai valori delle voci degli schemi del bilancio di esercizio in quanto queste, a volte, risultano troppo aggregate per essere ricondotte univocamente ad una voce del piano dei conti: occorrono quindi informazioni di maggiore dettaglio, anche

ad un livello di disaggregazione superiore a quello fornito dal sistema di contabilità generale dell'ente. In tali casi l'amministrazione tenuta all'applicazione della tassonomia dovrà effettuare delle stime ragionevoli per pervenire alla quantificazione più attendibile delle singole voci del conto finanziario.

Può ad esempio essere necessario distinguere, secondo la loro natura economica, operazioni che danno origine ad attività e passività che nella contabilità civilistica non sono distinguibili in quanto rientranti nella medesima voce (si può citare il caso dei debiti verso fornitori che possono riguardare sia spese per acquisto di beni e servizi che per investimenti).

Si segnala altresì come la coerenza con i dati dei bilanci delle amministrazioni pubbliche tenute alla contabilità finanziaria richiede la registrazione delle poste al lordo dell'IVA. Anche in questo caso è probabile che la riconduzione del dato del bilancio di esercizio, netto dell'IVA, al dato richiesto possa avvenire esclusivamente attraverso l'applicazione di metodi di stima per la ripartizione dei dati relativi all'IVA in conto acquisti e in conto vendite alle rispettive voci del conto finanziario.

In considerazione della molteplicità delle operazioni potenzialmente effettuabili dalle amministrazioni pubbliche e delle peculiarità dei diversi settori in cui queste svolgono la propria attività istituzionale, la tassonomia proposta non può che fornire indicazioni di carattere generale sul trattamento delle operazioni riscontrabili con maggiore frequenza. Le regole presentate sono state, pertanto, strutturate in maniera tale da fornire al compilatore gli elementi per individuare l'approccio metodologico complessivo della tassonomia, così da poterlo applicare, per estensione analogica, al trattamento delle operazioni non esplicitamente analizzate.

Il conto in termini di cassa dovrà essere accompagnato da una nota illustrativa

13A03011

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SON-029) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.